



COPIA

UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA

Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel 0835/585711 Fax 0835/581208
P. Iva 00116240771 C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

Deliberazione della Giunta Comunale N.169 del 29.12.2020

OGGETTO: Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche - D.C.C. N. 38/2017 - art. 20 c. 4 d.lgs. 175/2016. **Relazione annuale.**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **12:35**, sotto la presidenza del **Sindaco Avv. Viviana VERRI** si è legalmente riunita la **Giunta Comunale, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 e per effetto del Decreto Sindacale N. 06 del 20/03/2020.**

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i Signori:

	presente	assente		presente	assente
VERRI Viviana (Sindaco)	X		LETTINI Rocco Giuseppe	X	
RICCHIUTI Maria Grazia	X		AMBROSINI Filippo Anio	X	
RADESCA Francesco	X		D'ONOFRIO Nicola	X	

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Clementina Gerardi che, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, identifica "a video" i partecipanti collegati telematicamente all'applicativo attivato e, mediante appello nominale, attesta la partecipazione dei componenti della Giunta in videoconferenza, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con Decreto Sindacale N.6/2020.

Dopo l'attivazione del collegamento e l'appello nominale, il **Sindaco**, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

Richiamati

- ◆ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ◆ l'**art. 73** del *Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18* (c.d. CURA ITALIA) recante "**Semplificazioni in materia di organi collegiali**" che al primo comma prevede: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";
- ◆ il **Decreto Sindacale N. 06 del 20/03/2020** contenente, nel rispetto dei suddetti criteri di trasparenza e tracciabilità, specifiche **Disposizioni per il funzionamento del Consiglio Comunale in modalità a distanza / videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020**;
- ◆ la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e successivo decreto legge 125/2020, con cui è stata disposta la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 gennaio 2021;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n.190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 26 marzo 2015;

Premesso che:

- in fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 75/2016, ai sensi dell'art. 24 dello stesso, entro il 30 settembre 2017, con deliberazione n. 38/2017, ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando in quella detenuta nel Gal Cosvel S.r.l. quelle da costituire oggetto di alienazione;
- con Deliberazione n. 38/2017, infatti, ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Pisticci, il Consiglio Comunale disponeva l'alienazione della quota sociale detenuta nella Società Consortile denominata Gal Cosvel S.r.l., pari al 3,69% del Capitale Sociale e per un valore nominale di € 1.125,35 sulla base delle motivazioni indicate nelle relazioni trasmesse alla Corte dei Conti e al MEF, ovvero:

1. "*Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente*";

2. "*Gruppo di Azione Locale costituito nel 1995, che ha di fatto esaurito la sua azione*";

Dato atto che:

- in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2017, con specifiche missive in data 27 aprile 2018, veniva formulata richiesta ai Soci del Gal Cosvel di esercitare, se interessati, il diritto di opzione all'acquisto della partecipazione di proprietà del Comune di Pisticci.;
- in ragione del mancato riscontro alle note di cui sopra, da parte degli altri Soci Cosvel, in data 20 novembre 2018, con nota prot. n. 0028456, si chiedeva all'Organo di Amministrazione del Gal Cosvel S.r.l., in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24 del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016), di procedere all'acquisto delle quote del Comune di Pisticci con l'utilizzo di

- eventuali Riserve di capitale disponibili, ovvero, in mancanza di quest'ultime, di procedere al rimborso del valore della quota del Comune di Pisticci attraverso il meccanismo tecnico-contabile di riduzione del Capitale Sociale;
- con nota n. 0007960/2019, si sollecitava, ancora una volta, l'Organo di Amministrazione del Gal Cosvel all'attivazione delle procedure innanzi descritte e si portava a conoscenza che i ritardi nell'attivazione della richiesta procedura di liquidazione della quota sociale erano stati evidenziati anche nelle comunicazioni riguardanti il sistema delle partecipazioni pubbliche (portale del Ministero del Tesoro e Corte dei Conti);
 - con nota n. 0030365 del 2 dicembre 2019, la pratica veniva trasmessa all'Ufficio Legale del Comune per le azioni a tutela dell'Amministrazione tese ad ottenere la liquidazione della quota sociale e il conseguente recesso, del Comune di Pisticci, da socio del Gal Cosvel S.r.l.”;
 - che con nota n. 0006343 del 5 marzo 2020, il Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Pisticci, invitava e diffidava *“la suddetta Società ad attivare, in attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, la procedura di liquidazione della quota sociale detenuta dal Comune di Pisticci, non alienata, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater c.c., nonché a provvedere al rimborso del valore della predetta quota entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente nota, con avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, provvederò ad adire l'Autorità Giudiziaria competente per tutelare gli interessi della P.A.”*;
 - con nota n. 0007338 del 23 marzo 2020 in riscontro a nota mail dell'Organo di Amministrazione del Gal Cosvel S.r.l., il Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune, specificando che *“le argomentazioni addotte nella stessa non sono idonee a giustificare il comportamento omissivo della GAL COSVEL srl, tenuto conto che detta società avrebbe dovuto provvedere a quanto richiesto dal Comune di Pisticci già da tempo.....”* ribadiva integralmente quanto già comunicato con nota prot. n. 0006243/2020, con espresso avviso che *“qualora entro 15 giorni dal ricevimento della presente nota la GAL COSVEL srl non dovesse provvedere all'attivazione della procedura di liquidazione della quota sociale detenuta dal Comune di Pisticci e al rimborso del valore della predetta quota, verrà adita l'Autorità Giudiziaria competente”*;
 - con nota protocollo n. 0029769 del 7 dicembre 2020, il Responsabile Legale, richiamando le sue precedenti missive e le numerose conversazioni telefoniche intercorse con Rappresentanti del GAL COSVEL, nelle quali *“...venivano date rassicurazioni in merito all'attivazione delle procedure finalizzate alla dismissione della partecipazione detenuta dalla P.A. e al rimborso della quota sociale..”*, rimaste inevase, sollecitava a dare riscontro entro 7 giorni dalla stessa in merito all'attuazione degli adempimenti richiesti, in mancanza dei quali, sarebbe stata adita la competente Autorità;

Ricordato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Richiamato l'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. che dispone, ove ricorrano le condizioni sotto elencate, l'obbligo di un piano di riassetto delle partecipazioni detenute mediante fusione o soppressione delle società partecipate, ovvero la loro messa in liquidazione, ed in particolare quando:

- le stesse non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- le società risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- si tratti di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- sorge la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- sorge la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo

4;

- le partecipazioni detenute non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Visto che l'esito della revisione straordinaria ha palesato la necessità di intervenire con apposite azioni di razionalizzazione elencate nell'allegato alla deliberazione consiliare n. 38 del 29 settembre 2017 precedentemente richiamata;

Viste le schede predisposte dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP del MEF, finalizzate alla rilevazione delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art.49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

A votazione unanime, resa per APPELLO NOMINALE e voto palese mediante affermazione vocale - audio:

DELIBERA

1. di **prendere atto** e approvare la RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI come da allegato a) alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla trasmissione della relazione, mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
3. che la presente deliberazione venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. Viviana VERRI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. ____/29.12.2020

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 29.12.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, li 29.12.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Il sottoscritto Segretario Generale , visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Pisticci 29.12.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 29.12.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Clementina Gerardi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*